



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **136**

Numero Settoriale **26**

del **20-03-2020**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: SERVIZIO SANIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE PER CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DEL VIRUS COVID-19.
ZCF2C7A8BA.

Vista la proposta di determinazione num. 21/2020 del 19-03-2020, istruita da CRISTINA VALSECCHI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione num. 21 / 2020 del 19-03-2020 avente ad Oggetto: SERVIZIO SANIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE PER CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DEL VIRUS COVID-19. ZCF2C7A8BA.

Premesso che al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri si rende necessario effettuare la pulizia e la sanificazione di tutti gli ambienti ad uso pubblico che vengono frequentati dalla popolazione, dagli operatori e dai dipendenti comunali;

Visto l'art. 114 del D.L. 17.03.2020 N. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" o "Cura Italia" che prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione 80 milioni di euro finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi degli Enti Locali;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente procedere all'affidamento del servizio di sanificazione straordinaria del Palazzo Municipale con idoneo prodotto, ad integrazione della pulizia ordinaria svolta giornalmente;

Richiamata la propria determinazione n. 22 del 12.03.2020 con la quale si è proceduto ad aderire alla Convenzione di fornitura di Servizi di Facility Management per gli immobili di proprietà comunale con affidamento alla RTI DUSSMANN SERVICE Srl nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del RTI tra la stessa e la mandante SIRAM Spa di Milano con sede legale in Milano, Via San Gregorio n. 55 C.F./P.I.: 00124140211 dal 01.04.2020 al 31.03.2024;

Vista la proposta inviata da Dussmann Service Srl per il servizio in oggetto;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto” e in particolare:

1. l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di fornitura e servizi sotto la soglia comunitaria;
2. l'art. 36 sui contratti sotto soglia ed in particolare l'art. 36, comma 6;
3. l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
4. l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione, comma 4 lett. b);
5. l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

Richiamato in particolare l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi: “nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010 n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

Visto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006, gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o di altre centrali di committenza e nel caso in cui non se ne avvalgano sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui sopra;

Richiamato l'art. 1 c. 501 della L. 208/2015 che ha modificato l'art. 3 c. 23 ter del D.L. 90/2014, in forza del quale si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, fermo restando l'obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 (art. 1 c. 130 finanziaria 2019) di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

Considerato che al momento non sono attive Convenzioni Consip per il servizio specifico in oggetto;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso procedure ordinarie, in quanto comunque vengono garantiti i principi generali di cui all'art. 30 del D.L. 50/2016;

Vista la proposta formulata da Dussmann Servizi Srl di Milano per il servizio richiesto formulata in mq al servizio di disinfezione con prodotto da nebulizzare "Perox":

- Palazzo Municipale mq. 1.561,33 x € 0,19 = € 296,65 + IVA
- Diritto di chiamata € 80,00 + IVA

per complessivi € 376,65 oltre IVA per un totale di € 459,52;

Dato atto che sul prezzo di affidamento il Responsabile del Servizio Gestione Economica ha formulato il giudizio di congruità;

Visto che la ditta risulta aggiudicataria della Convenzione Consip Facility Management 4 alla quale si è proceduto all'adesione in data 12.03.2020;

Visto il DURC con validità alla data del 15.05.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

Dato atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. che affida ai Responsabili di Settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti e provvedimenti amministrativi;

Dato altresì atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del "Codice di Comportamento";

Visto il Decreto sindacale Reg. Gen. n. 20 del 16.05.2019 con il quale il Sindaco ha attribuito al Responsabile del 2° Settore – Servizi Economico Finanziari – le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020 – parte economica, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 154 del 23.12.2019, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità, nella quale si dà atto che, fino all'approvazione da parte della Giunta comunale del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, i funzionari responsabili di PEG possono fare riferimento agli obiettivi che scaturiscono dal DUP 2020/2022 e dal bilancio di previsione armonizzato 2020/2022, nonché agli obiettivi e indirizzi che il Segretario comunale, su mandato della Giunta, potrà formulare con proprie disposizioni;

PROPOSTA

01) le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;

02) di affidare direttamente il servizio di sanificazione descritto in premessa con affidamento alla ditta DUSSMANN SERVICE Srl con sede legale in Milano, Via San Gregorio n. 55 C.F./P.I.: ai prezzi ed alle condizioni di esecuzione di cui all'unità offerta della ditta stessa protocollata in data 18.03.2020 acquisita tramite Market Place di Consip;

03) di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.L. 267/2000 quanto segue:

- il fine del contratto è quello di contenere il diffondersi del corona virus all'interno del Palazzo Municipale in questo periodo di emergenza ;
- l'oggetto del contratto è il servizio di sanificazione del Palazzo Municipale;
- il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante uno scambio di lettere commerciali;
- le clausole contrattuali sono quelle incluse nell'offerta commerciale;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

04) di dare atto che il costo di ogni singolo intervento ammonta a € 459,52 e di ritenere opportuno prevedere n. 4 interventi la spesa derivante dalla presente determinazione, prevista in € 1.838,08 IVA inclusa trova imputazione sui fondi disponibili del cap. 2701 del bilancio 2020;

05) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

06) di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione sul sito internet comunale;

07) ai fini del rispetto della legge 136/2010 si subordina l'efficacia della fornitura alle seguenti prescrizioni:

- a. la ditta Dussmann Service Srl con sede legale in Milano - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- b. la ditta Dussmann Service Srl con sede legale in Milano - si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
- c. la ditta Dussmann Service Srl con sede legale in Milano - si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)

08) di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12.2020;

09) di dare atto, ai sensi dell'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza

dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari, e di darne comunicazione alla Giunta Comunale.

19 marzo 2020

Il responsabile del Servizio: Cristina Valsecchi